COMUNE DI PONTE DI LEGNO

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 19 del 06/05/2019

ORIGINALE

Oggetto :	**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI.**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **SEI** del mese di **MAGGIO** alle ore **18.30**, presso questa Sede Municipale, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME	FUNZIONE	PRESENZA
FAUSTINELLI IVAN	Sindaco	X
SAJEVA LAURA MARIA	Consigliere	X
PEDRETTI AURELIO	Consigliere	X
MORESCHI FERDINANDO	Consigliere	X
PANCHIERI MATTEO	Consigliere	X
ZAMPATTI ANDREA	Consigliere	X
FAUSTINELLI MICHELE	Consigliere	X
DONATI ENNIO GIACOMO	Consigliere	X
GUERINI STEFANO	Consigliere	X
CARETTONI VIRGINIA	Consigliere	X
ROSSI MONICA	Consigliere	X

Risultano presenti n. 11 consiglieri comunali.

Assume la Presidenza il **Dott. Ivan Faustinelli** in qualità di **SINDACO** assistito dal **Segretario Comunale Dott. Fabio Gregorini.**

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato.

Il Sindaco introduce e passa la parola alla Consigliera comunale Carettoni Virginia per l'illustrazione dell'argomento.

La Consigliera espone le finalità del regolamento che sono quelle di dotare il Comune di una specifica disciplina per la riscossione coattiva delle entrate comunali a carico di contribuenti che non pagano i tributi. Precisa che il perseguimento dell'evasione tributaria rappresenta anzitutto una questione di correttezza nei confronti di coloro che pagano regolarmente. Aggiunge inoltre che fino al periodo di imposta 2015 la riscossione era affidata ad Equitalia, soppressa dal 1 luglio 2017 ed assorbita dall'Agenzia delle Entrate.

Fa presente che l'ufficio tributi sta già provvedendo alla riscossione coattiva dei tributi non pagati relativi ai peridi 2015, 2016 e 2017 avvalendosi dei suddetti organismi per la riscossione.

L'Amministrazione ha ritenuto opportuno procedere direttamente alla riscossione dei tributi, da qui la necessità di approvare un regolamento che disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali.

La Consigliera illustra quindi le fasi in cui si articolerà il procedimento di riscossione coattiva che prevede:
- il recupero bonario;
- l'ingiunzione di pagamento;
- la possibilità di rateizzazione dell'imposta dovuta;
- il pignoramento con l'esecuzione forzata nel caso di perdurante inadempimento.

Terminata l'illustrazione e verificato che non vi sono richieste di intervento da parte dei Consiglieri, il Sindaco dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 in materia di potestà regolamentare in base al quale i comuni possono disciplinare le proprie entrate anche tributarie salvo quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATO il comma 2 dell'art. 2 del citato D.L. n. 193/2016, come modificato dall'art. 35 del D.L. n.50/2017, il quale stabilisce che: "*a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26.02.1999, n. 46, delle società da esse partecipate*",

CONSIDERATO che:
- il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate (tributarie e/o patrimoniali) utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali il ruolo di cui al DPR. n. 602 del 1973 e l'ingiunzione di pagamento di cui al RD n. 639 del 1910, oltre agli ordinari mezzi giudiziari;
- nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento, la stessa può essere effettuata direttamente dal Comune ovvero esternalizzata tramite affidamento ai concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 25/09/2017 con la quale il Comune ha delegato ed affidato, in via non esclusiva, le funzioni e le attività relative alla riscossione coattiva delle entrate, sia tributarie che patrimoniali, al nuovo soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale "Agenzia delle Entrate – Riscossione", ai sensi e per

gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 2-bis D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 1/12/2016 n. 225;

RITENUTO di disciplinare con apposito regolamento l'istituto delle ingiunzioni come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, utile anche per una migliore conoscenza sia per il contribuente che per i soggetti preposti alla riscossione coattiva delle entrate, in particolare in ordine ai seguenti punti:

- fase del precontenzioso e della riscossione bonaria;
- individuazione degli oneri aggiuntivi posti a carico del debitore;
- disciplina delle forme di rateazione;
-

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO lo Statuto Comunale

Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti

DELIBERA

1. **di approvare**, il regolamento per la riscossione coattiva dell'entrate comunali, composto da n. 7 articoli e secondo lo schema di cui si allega in copia al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del provvedimento;

2. **di disporre** la pubblicazione del presente documento in Amministrazione trasparente, nella sezione Regolamenti, come previsto dalla norma vigente.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Il sottoscritto Rag. Maculotti Walter Responsabile del Servizio Finanziario appone il Visto di Regolarità Tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. n° 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Maculotti Walter

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott. Ivan Faustinelli

Il Segretario Comunale
Dott. Fabio Gregorini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 – comma 1 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

N. 354 **pubblicazione**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che questa deliberazione, è stata affissa in copia all'albo online il giorno 23/05/2019 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 23/05/2019 al 7/06/2019.

Il Funzionario Delegato
Faustinelli Silvio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- [x] è stata affissa all'albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 23/05/19 al 7/06/19 ;
- [ ] è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, (art.134, comma3, del T.U. n.267/2000);
- [ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Dalla residenza comunale, lì 17/06/19

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Fabio Gregorini)

Ai sensi dell'art.3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.



COMUNE di PONTE DI LEGNO (Bs)

SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO

RISCOSSIONE COATTIVA

delle ENTRATE COMUNALI

Approvato

con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 19 del 06.05.2019

INDICE :

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento;

Articolo 2 - Recupero bonario;

Articolo 3 - Ingiunzione di pagamento;

Articolo 4 - Azioni cautelari ed esecutive;

Articolo 5 - Rateizzazione;

Articolo 6 - Discarico per crediti inesigibili;

Articolo 7 - Disposizioni finali.

REGOLAMENTO

PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali, di qualsiasi natura, successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo alle attività di recupero del credito comunale mediante riscossione coattiva.
2. La riscossione coattiva può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite riscossione coattiva a mezzo ruolo coattivo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando l'applicabilità delle procedure ordinarie di cui al Codice di Procedura Civile.
3. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
4. La riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento è disciplinata dalla legge e dal presente regolamento.
5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere come abrogate.
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Recupero bonario

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, notifica, mediante raccomandata A/R, o altra modalità prevista dalla legge, apposito atto di sollecito o di intimazione al pagamento ai sensi dell'art. 1219 del codice civile, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per effettuare il pagamento, ponendo a carico dello stesso le spese di notifica e gli interessi legali o gli interessi previsti da specifiche disposizioni regolamentari.

2. Al fine di evitare la prescrizione dei crediti comunali e per garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva ogni Responsabile del credito comunale provvede a sollecitare/intimare il pagamento non oltre l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando che l'attività di sollecito/intimazione potrà essere svolta nel rispetto dei diversi termini stabiliti da normative speciali, ivi comprese quelle relative alle tasse ed imposte comunali.

Art. 3 - Ingiunzione di pagamento

1. Scaduto il termine previsto per il pagamento dell'atto di sollecito/intimazione di cui al precedente articolo 2, ovvero scaduto il termine per il pagamento degli atti di accertamento relativi ai tributi

comunali, il Responsabile della riscossione coattiva procede all'attivazionedelle forme di riscossione coattiva di cui al precedente articolo 1.

2. Nel caso di riscossione coattiva mediante ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 639/1910 il Responsabile della riscossione coattiva notifica apposito atto di ingiunzione di pagamento, il quale è sottoscritto dal Responsabile della riscossione coattiva dell'entrata, anche con le modalità previste dall'art. 1, c/87 della Legge n. 549/1995 o dall'art. 3 del D.Lgs. 39/ 1993.
3. Con l'ingiunzione di pagamento è chiesto al debitore oltre al pagamento degli importi di cui all'atto di sollecito/intimazione o all'atto di accertamento relativo ai tributi comunali, anche dei seguenti ulteriori oneri:
   a) le spese di notifica dell'ingiunzione;
   b) gli interessi legali maggiorati di due punti percentuali, salva l'applicazione degli interessi previsti da specifiche disposizioni regolamentari;
   c) le spese amministrative sostenute per l'attività di gestione della procedura coattiva, quantificate forfettariamente in misura pari a :
      - fino a € 100,00 : fisso € 15,00;
      - fino a € 500,00 : fisso € 30,00;
      - fino a € 1.000,00 : fisso € 30,00 + € 2,00 ogni € 100,00 di debito ,
      - fino a € 2.000,00 : fisso € 50,00 + € 3,00 ogni € 100,00 di debito;
      - fino a € 5.000,00 : fisso € 50,00 + € 4,00 ogni € 100,00 di debito;
      - fino a € 10.000,00 : fisso € 50,00 + € 5,00 ogni € 100,00 di debito;
      - fino a € 50.000,00 : fisso € 50,00 + € 6,00 ogni € 100,00 di debito;
      - oltre € 50.000,00 : fisso € 50,00 + € 7,00 ogni € 100,00 di debito
4. Le spese amministrative di cui precedente comma 3, lettera c), possono essere rideterminate dalla Giunta Comunale per tener conto delle effettive spese sostenute dal Comune per la gestione della riscossione coattiva.
5. Con la medesima ingiunzione di pagamento potrà essere chiesto il pagamento cumulativo di tutti i crediti vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore, indipendentemente dalla natura dei crediti.
6. L'ingiunzione di pagamento è atto interruttivo della prescrizione.
7. Non si procede all'emissione dell'ingiunzione di pagamento per somme pari o inferiori ad € 20,00, intendendosi per tali le somme complessivamente dovute dal medesimo soggetto debitore al Comune comprensive sanzioni, interessi e spese di cui al precedente comma 3;

Art. 4 — Azioni cautelari ed esecutive

1. In caso di mancato pagamento dell'ingiunzione di pagamento il Responsabile della riscossione coattiva adotta tempestivamente le azioni cautelari previste dalla normativa.
2. Nei limiti imposti dalla legge, le azioni esecutive sono intraprese dal Responsabile della riscossione coattiva, salvo quelle demandate per legge espressamente all'ufficiale della riscossione. Il Comune potrà affidare parte delle attività anche a soggetti terzi, ivi incluse quelle di esclusiva competenza dell'ufficiale della riscossione.
3. Le spese inerenti l'attivazione e l'esecuzione delle procedure cautelari ed esecutive sono poste a carico dei debitore nella misura prevista dalla tabella allegata al decreto ministeriale 21 novembre 2000, oltre a quelle eventualmente sostenute per la difesa legale.
4. In caso di attivazione delle procedure cautelari e esecutive è applicata una mora pari agli interessi legali vigenti maggiorati di due punti percentuali.

Art. 5-Rateizzazione

1. Il Responsabile della riscossione coattiva, su richiesta dell'interessato, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 60 (sessanta) rate che in ogni caso non potrà superare i seguenti limiti:

- fino a	€	250,00	:	nessuna	rateizzazione ;
- fino a	€	500,00	:	massimo 3	rate mensili ;
- fino a	€	1.000,00	:	massimo 6	rate mensili ;
- fino a	€	3.000,00	:	massimo 12	rate mensili ;
- fino a	€	5.000,00	:	massimo 18	rate mensili ;
- fino a	€	10.000,00	:	massimo 24	rate mensili ;
- fino a	€	25.000,00	:	massimo 36	rate mensili ;
- fino a	€	50.000,00	:	massimo 48	rate mensili ;
- oltre	€	50.000,00	:	massimo 60	rate mensili ;

2. Fermi restando i limiti di cui al precedente comma, la periodicità della rateizzazione, a richiesta del contribuente, potrà avere scadenze bimestrali, trimestrali e/o semestrali.
3. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata la certificazione ISEE riferita all'anno in corso alla data della richiesta di rateizzazione.
4. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 2 punti percentuali, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione.
5. La scadenza della prima rata viene fissata alla fine del mese successivo a quello della comunicazione al debitore da parte del Comune del piano di rateizzazione.
6. Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza o di due rate anche non consecutive comporta la decadenza della rateizzazione e l'obbligo di pagamento entro 30 giorni, in un'unica soluzione, del debito residuo, il quale non è più rateizzabile.
7. Su richiesta del debitore il Responsabile della riscossione, fermo restando la durata massima per ogni scaglione di debito della rateizzazione stabilita nel comma 1 del presente articolo, può modificare la cadenza mensile in bimestrali, trimestrali, quadrimestrali o semestrale.

Art. 6 - Discarico per crediti inesigibili

1. Il Responsabile della riscossione coattiva comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco delle ingiunzioni i cui crediti sono ritenuti inesigibili, ivi comprese quelle riferite a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali.

Art. 7- Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Dalla Residenza Municipale, 6 maggio 2019